

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 836

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati LAJOLO, ALICATA, DE GRADA, SERONI,  
SANTARELLI ENZO, VIVIANI LUCIANA**

*Presentata il 28 gennaio 1959*

### Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'avvenuta approvazione della legge di proroga « fino all'emanazione di nuove norme ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1959 » l'attività di revisione sulle proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali, così come quella connessa alla loro rappresentazione all'estero, rimane disciplinata dalle leggi di pubblica sicurezza e dal regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con il regio decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 3287.

Non sarà fuori luogo ricordare che, in base al citato decreto-legge che risale al 1923, il nulla osta per la rappresentazione in pubblico delle pellicole cinematografiche non può essere rilasciato quando riproducano:

a) scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza;

b) scene, fatti e soggetti contrari alla reputazione ed al decoro nazionale ed all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali;

c) scene, fatti, soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari od agenti della forza pubblica e dell'E. R., ovvero offensivi dei privati cittadini e che costituiscono comunque l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato ed incitano all'odio tra le varie classi sociali;

d) scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà anche se a danno di animali, di delitti e suicidi impressionanti; di operazioni chirurgiche e di fenomeni medianici ed in generale di scene, fatti e soggetti che possono essere di scuola e di incentivo al delitto.

Bastano questi dati ed anche soltanto una rapida lettura di questo pesante complesso di divieti tali da offrire alla censura ogni possibilità di azione discriminata ed indiscriminata, e basta rilevarne la loro estrema genericità e duttilità, che offre inoltre per l'applicazione illimitata discrezionalità agli organi preposti dal potere esecutivo e basta considerare la composizione delle previste commissioni per rendersi conto che esse non sono che la mano operante in questo settore del potere esecutivo:

L'attività di queste Commissioni dal 1945 ad oggi ha dato luogo — come è a tutti noto — ad una serie di decisioni quanto mai rivelatrici del settarismo e della partigianeria che le hanno originate.

Tali decisioni hanno suscitato numerosi casi di scandalo che la stampa e l'opinione pubblica hanno clamorosamente condannato. Per averne una conoscenza più diretta, come pro-memoria documento impressionante basato sui fatti, basta riferirsi particolarmente a due pubblicazioni: il volume di Luigi Chiarini dal titolo « Cinema — quinto potere » e il

numero speciale della rivista *Il Ponte* (agosto-settembre 1957) dedicato allo spettacolo in Italia.

Gli esempi che sono portati in queste pubblicazioni confermano largamente ed inoppugnabilmente quali e quante interpretazioni arbitrarie, ingiuste e ridicole hanno generato le disposizioni tuttora in vigore.

Come seconda conseguenza delle più larghe possibilità interpretative delle citate disposizioni sono accaduti più casi in cui sono trascorsi addirittura degli anni prima che i competenti uffici abbiano dato notizia dei pareri negativi espressi dalle Commissioni. Ciò perchè non vi è nessuna norma che imponga alle Commissioni di motivare, ed in tempo utile, le loro decisioni confermando, anche in questo senso, l'assoluta mancanza delle garanzie pur di carattere esclusivamente burocratico, amministrativo e procedurale.

Lo scalpore che ne è derivato, le proteste degli interessati e dell'opinione pubblica in tutti i suoi strati hanno spinto l'opposizione di sinistra a farsi interprete dell'esigenza di rinnovamento ed adeguamento di tutta la materia.

Dal 1923 ad oggi non sono soltanto trascorsi molti anni, ma sono letteralmente cambiati — ed occorre che l'esecutivo ne prenda atto alla stregua della Costituzione — climi e metodi.

Per questo, l'azione nostra in Parlamento ha sempre teso periodicamente e costantemente a modificare le disposizioni di legge in materia cinematografica al fine di adeguarle ad una concreta applicazione del metodo democratico. Poichè abbiamo sempre ritenuto che la prima condizione perchè il cinema italiano esca dalla crisi e si rinnovi debba essere la riconquista di una effettiva libertà di espressione. Soltanto nell'ottobre 1957 il Governo tenne fede all'impegno sottoponendo alla I<sup>a</sup> Commissione legislativa della Camera una proposta che si limitava a codificare la precedente situazione di fatto, assolutamente negativa.

La estesa discussione che venne aperta su tale progetto si concluse nel marzo 1958 con profonde modifiche alla proposta governativa.

Per l'anticipato scioglimento del Senato, il nuovo testo della legge non poté essere approvato; sicchè si dovette ricorrere alla prima e seconda legge di proroga, procedimento che « in ogni caso » non può valere oltre il 30 giugno 1959.

Per quanto concerne il testo approvato nel marzo 1958 dalla I Commissione legislativa e ora ripresentato dal Governo Fanfani riteniamo utile rilevare tra l'altro:

a) nonostante l'inclusione nelle Commissioni di primo e secondo grado di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di un critico cinematografico, il potere esecutivo può, in entrambe le istanze, contare su una maggioranza pressoché automatica;

b) si introduce quale elemento valido alla non concessione del nulla-osta, il concetto di offesa all'ordine familiare, concetto che si presta alle interpretazioni più late e più elastiche;

c) si mantiene quale fattore valido al fine della non concessione del nulla-osta, il concetto di turbativa dell'ordine pubblico, in base al quale, come è stato largamente dimostrato nel corso di questi anni, il potere esecutivo è in condizione di prendere i provvedimenti più iniqui e assurdi.

Il ricorso ad una speciale sezione della Corte di Appello di Roma contenuto nel testo non solo prevede l'integrazione di tale sezione speciale con l'immissione di due esperti designati l'uno dalla Direzione dello spettacolo, l'altro dal Ministero dell'interno, ma presuppone addirittura l'incriminabilità del contenuto del film per una casistica di delitti che con la comune attività cinematografica non hanno nulla a che vedere.

La proposta di legge che noi presentiamo tiene conto delle osservazioni sopra menzionate, dello spirito che ha informato dibattiti e proposte formulate dalle categorie interessate e dei suggerimenti apparsi sulla stampa di ogni tendenza. Si tratta dunque di mantenersi per quanto possibile aderenti allo spirito con cui la costituzione tutela l'opera d'arte e le manifestazioni del pensiero, secondo quanto ormai richiede l'opinione pubblica.

Tenendo inoltre conto che la legge ha per scopo la disciplina delle pubbliche rappresentazioni cinematografiche e teatrali, si è ritenuto utile chiarire il concetto di pubblica rappresentazione, così delimitando l'ambito entro il quale debbono operare i dispositivi legislativi.

Si è provveduto a modificare la composizione particolarmente della II Commissione d'appello, aumentando da uno a due i rappresentanti dei critici cinematografici e introducendovi una rappresentanza degli autori nell'intento di dare a questa Commissione maggiori garanzie di democraticità, conforme-

mente ai principi che regolano l'istituzione degli organi di appello.

Per quanto concerne le cause che possono impedire la concessione del nulla-osta, la proposta di legge che presentiamo si richiama a quella sola prevista dalla Costituzione e cioè « l'offesa al buon costume ».

Il mantenimento della facoltà di ricorso ad una Sezione speciale della Corte di appello viene integrato, come già sopra sottolineato, con la soppressione della parte riguardante l'integrazione con due rappresentanti del potere esecutivo, che mal si concilia con l'ordinamento giuridico vigente.

Merita, inoltre, sottolineare l'importanza dell'articolo che svincola dalle limitazioni

previste le proiezioni o rappresentazioni effettuate da organizzazioni culturali, morali e politiche non aventi scopi di lucro.

Sono state sensibilmente semplificate le procedure relative sia alle azioni intese ad ottenere la decisione delle Commissioni di primo e di secondo grado, sia alla facoltà di adire alla speciale sezione della Corte d'appello per impedire che le difficoltà e lungaggini burocratiche possano trasformarsi in forme di illecite pressioni.

I proponenti ritengono offrire così uno schema di legge adatto alla soluzione dell'importante problema nella formulazione democraticamente e giuridicamente più adatta allo scopo prefisso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La produzione dei films è libera.

La proiezione in pubblico dei films o la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonchè la esportazione all'estero di films nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette al nulla-osta della Presidenza del Consiglio.

Per proiezioni in pubblico e rappresentazioni in pubblico si intendono la proiezione e le rappresentazioni effettuate a scopi di lucro in locali aperti al pubblico.

Il nulla-osta è rilasciato, previo esame dei films e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Il parere emesso dalle Commissioni è vincolante.

### ART. 2.

Le Commissioni alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla-osta per la proiezione in pubblico dei films, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per il nulla-osta per la proiezione in pubblico dei films, è composta:

a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario designato dal presidente della Corte d'appello di Roma;

c) da un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata della Direzione generale dello spettacolo;

d) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) da due autori cinematografici e da due critici cinematografici nominati dalla Presidenza del Consiglio su due terne proposte rispettivamente dall'Associazione nazionale autori cinematografici e della Federazione nazionale della stampa.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio per la durata di un anno.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti comma sono composte e nominate le Commissioni di 1° e 2° grado per l'esame dei lavori teatrali, salvo che i critici cinematografici e gli autori cinematografici sono sostituiti da critici teatrali e autori teatrali. Gli autori teatrali sono nominati dal Presidente del Consiglio che li sceglierà tra gli autori italiani di chiara fama.

### ART. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla-osta stabiliscono anche se alla proiezione dei films e alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori di anni 16.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere a impedire che i minori di 16 anni accedano al locale in cui vengono pro-

iettati spettacoli dai quali i minori stessi sono esclusi.

Nel caso che sussista incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore e della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sull'ammissione nella sala di spettacolo il funzionario e l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare al film non vietato ai minori di 16 anni spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che di per sé siano esclusi per i minori di anni 16.

#### ART. 4.

Il nulla-osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione di films o per la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali non viene concesso qualora il film o il lavoro teatrale offendano il buon costume.

Si intendono offensive del buon costume le scene o sequenze contrarie al comune sentimento del pudore o che contengono particolari impressionanti o raccapriccianti non essenziali ai fini dell'esperienza artistica.

Per il divieto ai minori di anni 16, di cui all'articolo 3, sono adottati criteri analoghi, con speciale riguardo alla particolare sensibilità dell'età evolutiva.

#### ART. 5.

Entro venti giorni dalla rappresentazione dei films o del lavoro teatrale per l'esame di 1° e 2° grado l'Amministrazione concede il nulla-osta o comunica per iscritto all'interessato la motivazione del divieto formulata dalla Commissione di revisione in base ai criteri di cui all'articolo 4.

Qualora il termine dei venti giorni sia superato senza che il relativo provvedimento sia stato comunicato al presentatore il nulla-osta si intende concesso e la segreteria della Commissione deve rilasciarne attestazione al presentatore.

#### ART. 6.

Le decisioni delle Commissioni di revisione che neghino il nulla-osta per la proiezione in pubblico e l'esportazione del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale o che lo condizionino alla soppressione di determinati particolari, scene o sequenze, sono impugnabili con ricorso a una Sezione speciale della Corte d'appello di Roma, la quale decide con decreto motivato

entro e non oltre il termine improrogabile di quindici giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

La Sezione speciale è composta esclusivamente da magistrati dell'ordine giudiziario.

Le decisioni della Sezione speciale della Corte d'appello di Roma sono inappellabili e definitive.

La Sezione speciale della Corte d'appello può condizionare l'accettazione del ricorso alla soppressione di determinate scene o sequenze.

ART. 7.

Le proiezioni o rappresentazioni effettuate da organizzazioni culturali, morali o politiche non a scopo di lucro e riservate agli associati delle organizzazioni stesse non sono soggette alle limitazioni previste dalla presente legge.

ART. 8.

Per il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.